

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 839

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 1994

Modificazioni e integrazioni al titolo e alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche elettive di alcuni enti e dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. - Le disposizioni della legge 5 luglio 1982, n. 441, sono state introdotte per far in modo che venissero rese pubbliche le situazioni patrimoniali di titolari di cariche pubbliche ed elettive. Si è cercato di render evidente la separazione della cura dell'interesse pubblico dagli interessi privati. Si è pensato che le due sfere, che fanno capo alla stessa persona, dovesse essere separate, e che quindi la prima non venisse asservita alla seconda, e che tale separazione dovesse essere sancita dalla pubblicità della situazione patrimoniale rendendo il tutto evidenziabile e suscettibile di verifica in qualsiasi momento.

È chiaro che il rendere pubblica la situazione patrimoniale è condizione auspicabile da chi operi onestamente nell'inte-

resse della collettività, in quanto questi non ha nulla da nascondere del suo operato e rendere pubblico quello che guadagna e quello che possiede non può che contribuire alla trasparenza della sua azione.

A noi sembra che queste norme, che pur non sono servite a frenare il ciclone di «tangentopoli», siano da tenere in vita e che ad esse debbano aggiungersi ulteriori norme che estendano il controllo ad altri titolari di cariche che coinvolgano la tutela di interessi pubblici. Tra questi vi sono senza alcun dubbio i magistrati. Il rendere pubblica la situazione patrimoniale dei magistrati è condizione per un ulteriore processo di limpidezza nei confronti degli utenti-contribuenti dei servizi pubblici, ivi compresi i servizi resi dalla giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, dopo il punto 5) è inserito il seguente:

«6) ai magistrati».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti dei magistrati che sono tenuti alla presentazione annuale della documentazione, prevista dalla presente legge, al Consiglio superiore della magistratura. I costi derivanti dal presente articolo fanno carico al bilancio interno del Consiglio superiore della magistratura».

